

utilizzo del corpo idrico interessato dal prelievo, tenuto conto della necessità di garantire il buon regime idraulico e la salvaguardia qualitativa e quantitativa della risorsa e la tutela dell'ambiente inteso come risorse naturali, bellezze paesaggistiche e culturali.

2. La relazione finale, redatta sulla base dell'Allegato E, Parte I o II, fornisce in ogni caso le necessarie indicazioni in ordine:
 - a) alla quantità di acqua che si ritiene possa essere concessa, con riferimento alle condizioni locali, alle utenze preesistenti ed alle modalità di derivazione;
 - b) alle opere da realizzare in relazione agli interessi di tutela idraulica ed ambientale ed agli interessi di terzi; in particolare la relazione finale inquadra la concessione nella pianificazione nazionale, regionale e degli enti locali in materia di risorse idriche e di pianificazione territoriale e chiarisce in che misura la derivazione progettata influisce sulle utilizzazioni preesistenti e sul regime delle portate nei corsi d'acqua interessati;
 - c) alle cautele e alle prescrizioni da imporre al concessionario nell'interesse pubblico;
 - d) agli atti e agli interventi di terzi presentati nel corso dell'istruttoria, alle eventuali controdeduzioni dell'istante e a tutte le particolarità locali di qualche rilievo per il rilascio della concessione;
 - e) all'importanza dello scopo a cui la derivazione e la sua utilizzazione sono destinate;
 - f) ai canoni ed alla addizionale regionale da richiedere, con l'indicazione dei relativi calcoli;
 - g) alla domanda da preferire nel caso di domande concorrenti, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 25.
3. Copia della relazione istruttoria è trasmessa all'Autorità Concedente per il nulla-osta alla sottoscrizione del disciplinare di cui al successivo art. 29 unitamente alla documentazione indicata nella stessa.
4. Il Servizio Procedente della Provincia, trasmette al Servizio di cui all'art. 9, comma 3, lett. b), copia della relazione d'istruttoria e dello schema del disciplinare ai soli fini dell'imposizione dei corrispettivi.

Sezione II - Disposizione in materia di acque sotterranee e di prelievi abusivi

Art. 22

Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee tramite pozzo, per uso diverso dal domestico

1. La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee da falde è riservata a prelievi di acqua destinati al consumo umano.
2. La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque di cui al comma 1 per altri fini può essere assentita in carenza di acque superficiali, così come disposto dall'art. 12 bis, comma 3, del T.U. 1775/1933, così come da ultimo modificato dall'art. 96, comma 3, del d.lgs. 152/2006. In tal caso il richiedente integra la documentazione prescritta al comma 4 con una dettagliata relazione sull'indisponibilità di risorse idriche alternative ovvero sull'insostenibilità economica della loro utilizzazione.
3. La domanda per la concessione di derivazione di acqua sotterranea tramite pozzo è comprensiva della richiesta di autorizzazione alla ricerca.
4. La domanda di ricerca di acque sotterranee deve contenere le informazioni minime di cui all'Allegato B, Parte IV. Il Servizio Procedente, espletati gli adempimenti di cui agli artt. 11, 12, 13, 14 limitatamente alla pubblicazione presso l'Albo Pretorio dei Comuni, 17, 18 e 19, e acquisito il parere di cui all'art. 94 del T.U. 1775/1933 della Direzione regionale preposta alle attività minerarie, provvede al rilascio dell'autorizzazione alla ricerca, se non ostino motivi di

pubblico interesse, motivato ai sensi dell'art. 3 della legge del 07.08.1990, n. 241 e s.m.i , o ciò non contrasti con i diritti di terzi.

5. Con il provvedimento di cui al comma 4 sono autorizzate la ricerca di acque sotterranee tramite trivellazione, la realizzazione delle opere di captazione provvisoria per l'effettuazione delle prove di emungimento secondo le modalità di cui all'Allegato F.
6. Il provvedimento di autorizzazione alla ricerca stabilisce:
 - a) le modalità di esecuzione degli eventuali assaggi ed indagini preliminari alla perforazione definitiva del pozzo;
 - b) le modalità di realizzazione della perforazione, con particolare riferimento alla profondità massima raggiungibile ed alla falda captabile;
 - c) l'obbligo di comunicare al Servizio Procedente la data di inizio e conclusione dei lavori;
 - d) le cautele da adottarsi per prevenire effetti negativi sull'equilibrio idrogeologico;
 - e) le cautele da adottarsi per prevenire possibili inquinamenti delle falde;
 - f) l'eventuale obbligo di installazione di piezometri o altre apparecchiature idonee a rilevare il livello della falda e a consentire prelievi di campioni di acqua da parte della pubblica amministrazione.
7. E' riservata al Servizio Procedente la facoltà di verificare in qualsiasi momento la corrispondenza dei lavori eseguiti alle prescrizioni di cui al provvedimento autorizzativo.
8. L'autorizzazione alla ricerca ha durata massima di un anno, prorogabile una sola volta per un periodo di sei mesi, previa constatazione dei lavori eseguiti.
9. L'autorizzazione alla ricerca può essere revocata senza che il richiedente abbia diritto a compensi o indennità:
 - a) in caso di inosservanza delle prescrizioni in essa stabilite;
 - b) qualora si manifestino effetti negativi sull'assetto idrogeologico della zona;
 - c) per altri motivi di pubblico interesse, motivato ai sensi dell'art. 3 della legge del 07.08.1990, n. 241 e s.m.i..
10. Nel termine di trenta giorni dalla conclusione delle attività di ricerca, il richiedente invia al Servizio Procedente una relazione finale redatta secondo le specifiche di cui all'Allegato F e corredata dalla dichiarazione di conformità delle opere eseguite al progetto autorizzato, fatte salve le modifiche di lieve entità rispetto al progetto iniziale, quando queste siano state ritenute indispensabili per la corretta esecuzione dei lavori. Tali modifiche comunque non possono riguardare l'utilizzazione di acque di un tipo di falda diverso da quello indicato nell'autorizzazione alla ricerca.
11. Il richiedente, contestualmente alla relazione finale di cui al comma 10 ed ai fini del rilascio della concessione, è tenuto a presentare, anche sulla base dei risultati dei lavori di ricerca, il progetto definitivo delle opere da realizzare.

Art. 23

Ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee destinate al consumo umano

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 22 e 25, nel caso di uso potabile di acque sotterranee erogate a terzi mediante impianti di acquedotto da parte del servizio idrico integrato, il Servizio Procedente acquisisce, nell'ambito dell'esame sulla procedibilità della domanda di cui all'art. 12, mediante indizione di conferenza di servizi di cui all'art. 14 e seguenti della l. 241/90 e s.m.i., il parere preventivo in ordine alla localizzazione delle opere di presa, dei seguenti enti: